



Comunità della  
**VALLE DI SOLE**

---

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA COMUNITA' DELLA VALLE di SOLE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_

---

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

Art. 7 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Trattamento e conservazione di dati personali

Art. 10 – Diritti dell'interessato

Art. 11 - Tutela

Art. 12 - Provvedimenti attuativi

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali se, per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza gestiti e utilizzati dalla Comunità della Val di Sole, si svolga in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

**Art. 2**

**Principi generali**

1. Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inidonee altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime così come previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri enti. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici pubblici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, in sede di giudizio civile o penale.
6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:
  - a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
  - b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
  - c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

**Art. 3**

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "*banca di dati*" il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sede della Comunità della Valle di Sole sita nel Comune di Malè e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per *“trattamento”* tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per *“dato personale”* qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso gli impianti di videosorveglianza;
- d) per *“titolare”* la Comunità della Valle di Sole, nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per *“designato per la gestione del sistema di videosorveglianza”* la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per *“interessato”* la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- g) per *“comunicazione”* il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per *“diffusione”* il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per *“dato anonimo”* il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per *“blocco”* la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per *“Regolamento (UE) 2016/679”* il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l) per *“Codice”* il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101.

### **Art. 4**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante gli impianti di videosorveglianza attivati dalla Comunità della Valle di Sole.

### **Art. 5**

#### **Informativa**

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un’area o in una zona videosorvegliata e dell’eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa “minima”, installato in prossimità della stessa.
2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.

### **Art. 6**

#### **Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri**

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri della Comunità della Valle di Sole, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
  - a) tutela del patrimonio;
  - b) sicurezza urbana;
  - c) verifica del rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.

**Art. 7**

**Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

1. La Comunità della Valle di Sole effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

**Art. 8**

**Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e incaricati del trattamento**

1. Compete alla Comunità della Valle di Sole, legalmente rappresentata dal Presidente, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto ed in numero limitato le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.

**Art. 9**

**Trattamento e conservazione di dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
  - c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per il periodo previsto dalle vigenti normative, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

**Art. 10**

**Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
  - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

- c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
  - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
  - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

**Art. 11**

**Tutela**

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice.

**Art. 12**

**Provvedimenti attuativi**

1. Il Comitato esecutivo, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel presente regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza installati e gestiti dalla Comunità della Valle di Sole, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

**Art. 13**

**Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito web istituzionale della Comunità della Valle di Sole ([www.comunitavalledisole.tn.it](http://www.comunitavalledisole.tn.it)).

**Art. 14**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.